

Società Cooperativa Sociale “A. Merici” a r.l. ONLUS

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita, con sede nel Comune di Desenzano del Garda (BS), la Società cooperativa denominata

"Società Cooperativa sociale A. Merici"

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2

Scopo mutualistico

La Cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata nel solco dell'esperienza iniziata da S. Angela Merici e della dottrina sociale cattolica, si propone di perseguire, in modo organizzato, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali ed educativi di cui all'art. 4 c. 1 lett. a) l. 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soci e di terzi.

La Cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 142/2001.

La cooperativa si propone al contempo di far fruire ai propri soci fruitori, anche indirettamente, i servizi che costituiscono oggetto delle attività sociali.

Articolo 3

Oggetto

La cooperativa potrà attuare gli scopi sociali mediante:

- l'organizzazione e la gestione di strutture sociali ed educative;
- la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani;
- la gestione diretta o indiretta di servizi educativi, asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie;
- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e di solidarietà verso le persone svantaggiate;

- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educativa della famiglia.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni, comprese quelle societarie straordinarie, consentite dalle norme vigenti, imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
2. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
3. promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

Articolo 4

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la propria attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti previsti da tale legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci volontari sono iscritti nella apposita sezione del libro soci e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

Articolo 6

Procedura di ammissione

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione, munita della presentazione da parte di due soci, precisando: nome, cognome, comune e data di nascita, domicilio, attività professionale ed ammontare delle quote che si intende sottoscrivere e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

Sull'accoglimento o meno della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, secondo criteri coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta e non discriminatori, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda. Il nuovo socio dovrà versare le quote dovute entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda, salva diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

Obblighi dei soci

Con l'ammissione il socio assume l'impegno di:

- a) adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente statuto, assoggettarsi ai regolamenti interni e ad ogni altra delibera assunta dagli organi sociali;
- b) soddisfare puntualmente al pagamento di quanto dovuto alla società per qualsivoglia causale;
- c) versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al perseguimento degli scopi sociali;
- e) non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Articolo 8

Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 5.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Articolo 9

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o a causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Articolo 10

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà opporsi ai sensi di legge.

Articolo 11

Esclusione del socio

L'esclusione dalla società può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge, nonché nei casi in cui il socio:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti;
- e) non adempia, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o che sia stato condannato ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- h) non partecipi alla vita della Cooperativa risultando assente senza motivo a tre assemblee consecutive;
- i) il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Nei casi previsti dalle lettere a) e c), il socio inadempiente deve essere invitato, mediante lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione può aver luogo soltanto se, trascorso un mese dal ricevimento del predetto invito, egli si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni, può opporsi ai sensi di legge.

Articolo 12

Liquidazione

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto, hanno diritto al rimborso delle quote sulla base dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, ma in misura giammai superiore all'importo effettivamente versato.

La domanda di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura di detto esercizio; in caso contrario, le relative somme sono devolute alla riserva ordinaria.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 13

Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge;
- dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della società.

Le riserve comunque costituite non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società, né all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione preventiva dell'organo amministrativo. Le quote dei soci operatori sono intrasferibili per atto tra vivi.

In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto.

Articolo 14

Bilancio

L'esercizio sociale annuale va dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e con le modalità previste dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge;
- d) la restante parte a riserva straordinaria.

Articolo 15

Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività sociale.

La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori e fruitori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Articolo 16

Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) l'Organo di controllo o il Revisore, se nominati.

Articolo 17

Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci. Essi vi intervengono a norma delle disposizioni che seguono. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. I soci decidono sulle materie a loro deferite dalla legge o dal presente Statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio;
 2. la nomina degli Amministratori;
 3. la nomina dell'Organo di controllo, se previsto;
 4. le modifiche dello statuto;
 5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 7. approvare gli eventuali regolamenti interni;
 8. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 9. deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci;
 10. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Articolo 18

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può deliberare la convocazione dell'assemblea ogni volta lo ritenga utile alla gestione sociale. Le convocazioni delle assemblee vengono eseguite mediante comunicazione ai soci dell'avviso contenente l'ordine del giorno spedito a mezzo di raccomandata o di telegramma almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica, qualora il socio abbia espressamente autorizzato in tal senso l'Organo Amministrativo con comunicazione scritta contenente anche i dati di riferimento necessari per effettuare la comunicazione con le predette modalità alternative; salva diversa indicazione, l'autorizzazione sarà valida sino a modifica o revoca da effettuarsi per iscritto. Nel libro soci dovrà risultare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei soci, se lo possiedono. Nei casi previsti al presente paragrafo la convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo e in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta elettronica inviato unitamente alla conferma di recapito del messaggio inviato resa dal server di posta del mittente a seguito di conferma del server di destinazione. L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta. Saranno tuttavia valide le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Organo Amministrativo al completo e il Collegio Sindacale nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti e rappresentati. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto, sulla fusione della società, sullo scioglimento anticipato, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci.

Articolo 19

Intervento in Assemblea

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti a libro soci cooperatori da almeno tre mesi. L'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale o il luogo precisato nell'avviso di convocazione e le varie filiali della Società o il domicilio dei soci iscritti nel libro soci. L'avviso di convocazione dovrà precisare, qualora l'Assemblea possa tenersi per videoconferenza, i luoghi dove sarà possibile partecipare alla riunione mediante collegamento video-audio. Presso tali luoghi dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della Società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente della legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra dovrà darsi atto nel relativo verbale; verificandosi questi presupposti la riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente

possibile il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci iscritti nel libro soci, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazioni potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta ad altro socio nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della legge. Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

Articolo 20

Maggioranze

Fatto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente atto costitutivo, l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tanti soci che rappresentino la metà dei voti spettanti all'intera compagine sociale per le delibere relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti spettanti ai soci. Le votazioni verranno ordinariamente effettuate per alzata di mano.

Articolo 21

Verbale

Per la redazione del verbale assembleare l'Assemblea nominerà un Segretario e, se lo crede del caso, due scrutatori, scegliendoli tra i soci. Nei casi di cui all'art. 2480 c.c., il Segretario sarà scelto nella persona di un Notaio previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Articolo 22

Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da tre a quindici membri eletti dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero.

I membri di tale organo possono agire in via congiuntiva o disgiuntiva a seconda di quanto deciderà l'Assemblea in sede di nomina o rinnovo delle cariche. In tale ultima circostanza si applicano rispettivamente gli artt. 2258 e 2257 c.c. Il Consiglio nomina un Vice-Presidente, un Segretario e un Vice-Segretario. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a terzi non soci, tuttavia la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Agli amministratori compete il

rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro funzioni e potranno aver diritto ad un compenso per l'opera prestata, compenso che verrà stabilito annualmente dall'assemblea dei soci.

Articolo 23

Convocazione e delibera del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale sia altrove, dal Presidente, o dal Vice-Presidente, tutte le volte che ne sia ravvisata l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della riunione; tale termine può essere ridotto ad un giorno in caso di urgenza. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza il Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei Consiglieri intervenuti. Il Presidente sarà assistito da un Segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla Società se invitata a partecipare alla riunione. Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza, se e in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in caso di assenza del Presidente, il voto del Vice-Presidente. Le votazioni sono normalmente palesi. Sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere o quando si tratti di questioni nelle quali siano interessati amministratori o sindaci o loro parenti ed affini sino al terzo grado. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di Segretario. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 24

Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelle che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservate alla competenza dei soci.

Spetta pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione (e salvi solo i limiti, anche economici, eventualmente stabiliti dalla legge o dai soci):

- a) nominare al suo interno il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare l'Assemblea dei soci;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dei soci;

- d) redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento che indichi specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo-mutualistico della Società;
 - e) predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre all'Assemblea;
 - f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Cooperativa;
 - g) dare l'adesione a cooperative, consorzi od altri organismi le cui finalità possono integrare gli scopi e le iniziative societarie o essere comunque utili alla stessa ed ai soci;
 - h) deliberare circa il conferimento di procure generali o speciali, fatte salve le facoltà attribuite al Presidente dall'articolo seguente;
 - i) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni, le retribuzioni e la carriera;
 - l) compiere tutti gli atti, le operazioni e deliberare su programmi di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge del presente Statuto, o per deliberazione dell'Assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima;
 - m) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
 - n) nominare eventuali comitati tecnici, determinandone i compiti.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri nei limiti di legge e nominare procuratori speciali, anche dipendenti della società.

Articolo 25

Rinuncia e decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

In caso vengano meno uno o più Amministratori, il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 26

Rappresentanza della Cooperativa

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli è autorizzato ad inoltrare istanze a favore della società ed a riscuotere da enti pubblici e privati somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio; può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato giurisdizionale. In caso di assenza o di impedimento, le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 27

Organo di controllo

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un revisore unico od un sindaco unico od un collegio sindacale il quale si comporrà di tre membri effettivi, di cui uno funge da Presidente, e due supplenti eletti dalla Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'Organo di controllo od il revisore restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. All'organo di controllo od al revisore nominati si applicano le norme previste per gli stessi dalla legge.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, l'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, C.C..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

L'Organo di controllo in particolare deve:

- a) accertare ogni trimestre la regolarità delle scritture contabili e la consistenza di cassa;
- b) verbalizzare nell'apposito libro gli accertamenti fatti anche in sede di ispezioni individuali;
- c) intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee e qualora i suoi componenti non assistessero, senza giustificato motivo, a due riunioni del Consiglio nel corso di un esercizio sociale decadono dall'ufficio;
- d) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

In qualunque caso di scioglimento della Società, i soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, dovrà essere destinato in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 29

Requisiti di mutualità prevalente e principi mutualistici

La cooperativa svolge la propria attività nell'ambito della mutualità prevalente.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;

c) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 30

Disposizioni varie e di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative.

In particolare la Cooperativa si avvarrà delle disposizioni di legge sulle Società a responsabilità limitata in quanto compatibili.